TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 1

L'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, eretto in ente morale col R. decreto 8 settembre 1921, n. 1343, estende la sua azione ad ogni forma di attivita' economica sociale ed educativa, assumendo la denominazione di «Ente nazionale per le Tre Venezie».

Esso agisce in concorso con gli enti locali e, ove occorra, ne integra l'azione, in armonia alle direttive dei prefetti delle Provincie venete.

Ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e puo' costituire uffici distaccati nel territorio della sua giurisdizione, che comprende anche la provincia di Zara.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it